

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 03/03/2023, n. 975

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni - Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo - Consigliere est

Dott. Andrea Trentin - Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3013/2021 del Tribunale di Milano, estensore dott.ssa Paola Ghinoy, promossa:

DA

A.P. ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni SOZZI, Alessia BELLINI, Gionata CAVALLINI ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli stessi in Milano, Corso Italia n. 8

APPELLANTI

CONTRO

appresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO ed elettivamente domiciliato in via I MILANO

APPELLATO

E

appresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini ed elettivamente domiciliato in via S. MILANO

APPELLATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 31.3.2022, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 3013/2021 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare in via principale la sussistenza tra i ricorrenti ed il Ministero convenuto di un rapporto di lavoro subordinato, per il tempo in cui hanno prestato attività lavorativa formalmente in veste di "tirocinanti", con condanna dell'amministrazione al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito dai "tirocinanti" e i trattamenti retributivi diretti, indiretti e differiti, previsti dal CCNL applicato ai dipendenti dell'Amministrazione convenuta per la figura professionale di Operatore Giudiziario, ovvero, in subordine, di Ausiliario, in regime di rapporto part time 50%; in via subordinata accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, delle differenze retributive determinate sulla base del differenziale tra il compenso orario di Euro 10,00 lordi per ora di lavoro praticato ai ricorrenti e la maggior retribuzione oraria prevista dal CCNL applicato ai

dipendenti dell'Amministrazione convenuta per la figura professionale di Operatore Giudiziario, ovvero, in subordine, di Ausiliario, oltre incidenze su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze medesime; accertare e dichiarare l'omissione contributiva per i periodi di lavoro in oggetto, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dei ricorrenti ovvero, in subordine, emettere condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva; accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, con condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura pari ad Euro 20.977,11 per ciascun ricorrente, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; il tutto con interessi legali dal dovuto al saldo.

Il Tribunale, ricostruito il quadro legislativo; richiamata, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei progetti formativi attivati nel tempo, la [Circolare Ministeriale del 24.4.2013](#), prot. (...), che detta le "Linee guida per la redazione di progetti formativi destinati ai lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili ed ai disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari"; richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di occupazione temporanea in lavori socialmente utili che ha escluso che detta occupazione possa integrare un rapporto di lavoro subordinato; considerata la natura peculiare dei progetti e tirocini in esame, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione di personale fuori dal mercato del lavoro per una possibile ricollocazione; considerate le modalità concrete di realizzazione del rapporto; considerato irrilevante che la collaborazione sia stata funzionale anche al perseguimento delle finalità istituzionali degli Uffici Giudiziari ed abbia in tal senso ottenuto i lusinghieri risultati attestati dai Capi dei suddetti Uffici, dovendosi valutare come tale risultato sia stato in concreto ottenuto; considerate le modalità di reclutamento estranee ad una selezione di natura concorsuale pubblica; considerato che le previsioni dell'[art. 21 ter](#) co. 1 quater e quinquies [D.L. n. 83 del 2015](#), relative all'attribuzione di titoli di preferenza a coloro che abbiano completato il periodo di perfezionamento, hanno trovato attuazione in particolare con il recente [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), il cui art. 255 consente al Ministero della giustizia di assumere, a tempo determinato per un periodo non superiore a 24 mesi, anche in sovrannumero, 1000 unità di personale amministrativo appartenente all'Area II/F1; ha respinto tutte le domande, compresa la domanda di risarcimento per danno comunitario, escludendo qualsiasi violazione della normativa sovranazionale, tra cui la [Direttiva 1999/70/CE](#) del Consiglio sul lavoro a tempo determinato.

Gli appellanti censurano la sentenza per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'[art. 2094](#) c.c., anche in riferimento agli [artt. 1, 4, 36 e 38](#) Cost. quali espressione del principio di indisponibilità del tipo contrattuale, e ingiustizia della decisione per non avere riconosciuto la sussistenza degli estremi della subordinazione, pur sussistendone gli indici, e per non avere disatteso il nomen iuris attribuito ai rapporti di cui è causa (eventualmente previa remissione alla Corte costituzionale della normativa speciale applicata ai medesimi).

La difesa degli appellanti insiste nel ribadire la sussistenza nel caso in esame degli indici della subordinazione.

In particolare, risulta, secondo gli appellanti, già documentalmente provato l'inserimento di questi ultimi nell'organico degli uffici giudiziari cui erano addetti, il loro assoggettamento alle direttive dei responsabili, l'obbligo di osservare un orario di lavoro e le relative timbrature delle entrate e delle uscite, la necessità di nulla osta per ferie e permessi, il possesso di credenziali per l'accesso alla rete e a i sistemi informatici dell'Amministrazione, il percepimento a cadenze regolari di corrispettivi parametrati al tempo di lavoro, lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ordinaria attività dell'Amministrazione e per la quale non erano necessari anni di formazione, resa in maniera

continuativa ed esclusiva e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Secondo gli appellanti, a fronte di detti indici della subordinazione, documentati e non contestati, "la sentenza si trincerava in una strenua difesa del nomen iuris che ancor prima di produrre l'effetto ingiusto di negare qualsiasi tutela a persone che hanno lavorato per anni per l'Amministrazione della Giustizia, è giuridicamente erronea".

2) Violazione e falsa applicazione dell'[art. 2094](#) c.c., anche in riferimento agli [artt. 1, 4, 36](#) e [38](#) Cost., nonché degli [artt. 1343](#) e s. c.c. e della normativa in materia di tirocini, e ingiustizia della decisione per avere ritenuto sussistere in relazione ai rapporti di cui è causa una genuina causa formativa e per non avere attribuito rilievo alla mancata effettuazione in concreto di alcuna attività propriamente formativa, neppure allegata dal Ministero convenuto.

A parere della difesa degli appellanti, la finalità formativa è stata utilizzata dal giudice per escludere e giustificare l'insussistenza della natura subordinata.

Il giudice non ha considerato che alcuna finalità formativa era concepibile in relazione ad attività stabilmente svolte da anni; che era stato raggiunto il livello di preparazione adeguato alle mansioni come riconosciuto dai responsabili degli uffici; che in concreto nessuna formazione specifica era mai stata erogata. A fronte di detti elementi non specificamente contestati, la sentenza si limita ad asserire che gli odierni appellati "non hanno sostanzialmente contestato la conformità al progetto dello svolgimento del periodo di tirocinio...hanno infatti solo rilevato l'inadeguatezza della formazione in aula (pag. 19 ricorso), elemento che tuttavia non appare sufficiente per ritenere l'assenza della funzione formativa", così fraintendendo le doglianze degli appellanti e omettendo di confrontarsi con la complessiva contestazione mossa all'operazione posta in essere dal Ministero, che riguardava sia l'assenza di una genuina causa formativa in astratto ed ex ante, sia l'assenza in concreto ed ex post degli elementi propriamente formativi pure previsti dai "progetti formativi".

Ritiene inconferente la giurisprudenza in tema di "lavori socialmente utili", perché nel caso in esame manca la finalità formativa sottesa al progetto, manca l'elemento della temporaneità, manca il rapporto trilatero -lavoratore, amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, ente previdenziale erogatore della prestazione- perché nel caso in esame il trattamento ("la borsa di studio") è erogato dalla Corte di Appello.

Ritenere la regolarità dei tirocini in questione significherebbe violare i principi e le regole che presiedono al ricorso alla tipologia contrattuale del tirocinio e precisamente "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini", approvati con DGR X/825 del 25 ottobre 2013 (G.U. Regione Lombardia n. 45 dell'8 novembre 2013).

3) Violazione e falsa applicazione dell'[art. 2094](#) c.c., dell'[art. 36](#), comma 5, [D.Lgs. n. 165 del 2001](#) e dell'[art. 32](#), comma 5, [D.Lgs. n. 183 del 2010](#), anche in riferimento all'[art. 117](#) Cost. e alla [Direttiva europea 1999/70/CE](#), e ingiustizia della decisione per non avere riconosciuto il risarcimento del danno (c.d. comunitario) da illegittima reiterazione dei contratti a termine (eventualmente previa remissione alla Corte costituzionale della normativa speciale applicata ai rapporti di cui è causa e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea).

Ribadisce che l'unica domanda formulata, nella consapevolezza dell'impossibilità di una pronuncia costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato, è il risarcimento del danno cd comunitario da illegittima reiterazione dei contratti a termine. "Il primo giudice ha "appiattito" la nozione europea di lavoratore sulla nozione di lavoratore subordinato, posto che la stessa giurisprudenza europea citata in sentenza aveva semmai concluso nel senso che la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata -per garantire "l'effetto utile"-nel senso che la nozione di "lavoratore a tempo determinato", contenuta in tale disposizione, può includere un lavoratore (in quel caso, un giudice di pace nominato per un periodo limitato), "il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce

indennità aventi carattere remunerativo" (CGUE 16 luglio 2020, C-658/18). In tale occasione, la Corte di Giustizia ha avuto modo, richiamando i propri precedenti, di ribadire che la nozione di "lavoratore" non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, punto 25, e del 20 novembre 2018, Siridicatul Familia Constanta e a., C-147/17, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".

La sentenza impugnata ha omesso completamente di confrontarsi con la nozione Euro-unitaria di lavoratore, così incorrendo anche nella violazione dell'[art. 117 Cost.](#) per non avere fatto applicazione del divieto di reiterazione abusiva dei contratti a termine sancito dalla direttiva e per non avere riconosciuto l'unica tutela (quella appunto risarcitoria) apprestata dall'ordinamento. "Fermo restando che, nella denegata e non creduta ipotesi di insuperabilità della questione in via interpretativa dovrà essere rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa applicabile al rapporto, nella parte in cui avesse consentito la reiterazione sine die dei "tirocini", e/o disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia onde chiedere se a tale normativa osti il diritto dell'Unione".

Si è costituito il Ministero chiedendo il rigetto dell'appello.

Si è costituito ... chiedendo il rigetto dell'appello e in ogni caso di giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti nei limiti della prescrizione e, per il caso che ne sussistono i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione convenuta accertando in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo della somma che risulterà dovuta.

Disposta la trattazione della causa con scambio di note scritte, acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Va innanzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale allegata dal Ministero per la prima volta solo in sede di appello con le note di udienza del 26.10.2022, trattandosi di atti preesistenti che il Ministero avrebbe potuto allegare nel corso del giudizio di primo grado.

Nel merito, i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione logica, non sono fondati.

Va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, con il ricorso di primo grado, come già correttamente rilevato dal primo giudice, non è stata contestata la conformità al progetto formativo -individuato secondo le indicazioni generali fornite dalla [Circolare Ministeriale del 24.4.2013](#), prot. (...) - dello svolgimento del periodo di tirocinio presso gli Uffici giudiziari, se non per la lamentata inadeguatezza della formazione in aula.

In proposito, gli appellanti criticano il primo giudice perché non avrebbe compreso che la vera lamentela consisteva nell'aver evidenziato come, in considerazione della semplicità delle attività svolte in concreto, peraltro in maniera stabile da anni, il progetto formativo fosse privo di una vera finalità formativa e come gli obblighi che il progetto formativo stabiliva a carico dei tirocinanti fossero emblematici della condizione di subordinazione. Il primo giudice si sarebbe, in definitiva, "trincerato" dietro la difesa del nomen iuris.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il primo giudice, non si è affatto "trincerato" dietro la difesa del nomen iuris utilizzato dalle parti, ma, dopo aver riportato il contenuto della [Circolare Ministeriale del 24.4.2013](#), prot. (...), recante le linee guida per la redazione dei progetti formativi, al fine proprio di comprendere la consistenza del progetto e del tirocinio di volta in volta intrapreso, ne ha evidenziato la matrice assistenziale e con finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale fuori dal mercato del lavoro per una possibile ricollocazione, che esclude a priori la configurabilità di una subordinazione.

Quindi lo stesso giudice ha affermato che non bisogna soffermarsi sul dato formale, riferito sia al

progetto che al nomen iuris utilizzato dalle parti, ma è necessario verificare lo svolgimento del rapporto nelle sue modalità concrete, essendo del tutto irrilevante che la collaborazione sia stata finalizzata anche al perseguimento delle finalità istituzionali degli Uffici Giudiziari ed abbia in tal senso ottenuto i lusinghieri risultati attestati dai capi dei suddetti uffici.

Fatta questa premessa, il primo giudice ha esaminato in concreto lo svolgimento del rapporto di lavoro evidenziando come gli obblighi imposti dal progetto non comportassero alcuna subordinazione.

In particolare, con una motivazione che non è stata censurata dagli appellanti e quindi ormai coperta da giudicato, il primo giudice ha precisato, "il monte ore di presenza oraria non era individuato in relazione alle esigenze dell'ufficio ma alle necessità formative, pur dovendo la presenza raccordarsi funzionalmente con quella degli addetti. La sussistenza di un obbligo del tirocinante di compilare l'apposito foglio presenze e rispettare un orario di lavoro non può ritenersi costitutiva dei requisiti della subordinazione, considerato che era finalizzata a svolgere le attività previste dal progetto formativo relazionandosi con gli uffici ed a tenere traccia delle presenze nell'ufficio giudiziario anche per esigenze di sicurezza. In proposito non era del resto esclusa la sussistenza di una elasticità nella presenza in ufficio e della possibilità di recuperare le ore non svolte, nonché di gestire la presenza in codeterminazione con altri tirocinanti, salva la comunicazione all'ufficio del personale (gli stessi ricorrenti riferiscono di un orario di lavoro rispettato "di norma"). Neppure risulta che vi fosse una vera e propria autorizzazione alle ferie e alla fruizione di permessi e che quelle in atti non fossero piuttosto meri comunicazioni, neppure risultando autorizzazioni alle assenze negate per esigenze di servizio.

Nessun potere disciplinare risulta essere mai stato esercitato nei confronti dei ricorrenti; le credenziali di accesso al sistema informatico o giudiziario, ove fornite, erano comunque funzionali

all'assolvimento dei compiti affidati.

La formazione era effettiva, essendo prevista la figura di un tutor e lo svolgimento di formazione teorica; la funzionalizzazione ad un inserimento nel mercato del lavoro è dimostrata dalla possibilità di avere titoli preferenziali per le assunzioni presso la PA".

Accertato quindi che il rapporto, anche nel suo svolgimento in concreto, non è stato caratterizzato da subordinazione va escluso che i lavoratori, provenienti da realtà lavorative tra le più disparate, sarebbero stati in grado, senza una specifica formazione, di svolgere le attività loro assegnate nell'ambito del programma formativo. alcuna prova ma nemmeno deduzione è stata offerta sul punto dagli appellanti.

Conseguentemente nemmeno può ritenersi eccessiva ed inutile la durata della formazione, come sostenuto dagli appellanti, e ciò anche in considerazione del fatto rilevato dal primo giudice e non censurato circa i lunghi intervalli da tre a sei mesi ed anche oltre intercorsi per ciascuno degli odierni appellanti tra un tirocinio e l'altro "e che essi traevano fondamento giuridico, nel tempo, dalle diverse norme precedentemente richiamate e quindi a progetti di formazione predisposti ex novo o riferibili talvolta ad attività ed uffici diversi".

La finalità formativa diretta esclusivamente alla riqualificazione del personale fuori dal mercato del lavoro per una possibile ricollocazione emerge in maniera chiara non solo dalla prevista incompatibilità del tirocinio con altre attività lavorative, proprio perché il tirocinio deve rimanere funzionalizzato al sostegno di chi non ha un'attività lavorativa, ma emerge anche dalle previsioni dell'[art. 21 ter](#) co. 1 quater e quinquies del [D.L. n. 83 del 2015](#), relative all'attribuzione di titoli di preferenza a coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento.

Detta attribuzione ha trovato attuazione, come già evidenziato dal primo giudice, "nella previsione dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai tirocinanti in questione, nel bando di assunzioni di n. 800 assistenti giudiziari, area II, F2, pubblicato nel 2016 (art. 9 [D.M. 18 novembre 2016](#)); nella determinazione dei criteri generali e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente di 1000

unità di personale amministrativo al Ministero della giustizia, ai sensi dell'[art. 1 co. 2 bis e ter D.L. 30 giugno 2016, n. 117 \(art. 6 D.M. 20 ottobre 2016\)](#); nel recente [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), il cui art. 255 consente al Ministero della giustizia di assumere, a tempo determinato per un periodo non superiore a 24 mesi, anche in sovrannumero, 1000 unità di personale amministrativo appartenente all'Area II/F1; con D.Dirig. 15 settembre 2020 (doc. 22 prod. Ministero) è stato al riguardo indetto un concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi per il profilo menzionato, nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, che si caratterizza per le peculiari modalità di reclutamento, nonché per l'espressa riserva in favore di coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria e quindi in particolare coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo, coloro che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'[art. 37 co. 11 D.L. n. 98 del 2011](#), coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'[art. 73 D.L. n. 69 del 2013](#) e coloro che hanno svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai rispettivi dirigenti, diversa da quelle precedentemente indicate (art. 7 co. 2)".

Gli appellanti lamentano infine l'appiattimento da parte del primo giudice della nozione europea di lavoratore sulla nozione nazionale di lavoratore subordinato, nonostante la giurisprudenza europea citata dal primo giudice abbia concluso nel senso che la nozione di lavoratore a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che la nozione di lavoratore a tempo determinato "può includere un lavoratore (in quel caso, un giudice di pace nominato per un periodo limitato) " il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo" (CGE 16 LUGLIO 2020, C-658/18)".

Lamentano quindi il mancato riconoscimento del risarcimento del danno cd comunitario. derivante da illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europa con la sentenza del 16.7.2020.

Detta sentenza conferma che la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione.

Più precisamente deve essere qualificata come "lavoratore" ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali ed accessorie (93), e per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo.

Dette caratteristiche non si rinvergono nel caso in esame in cui i tirocinanti non offrono una prestazione lavorativa, non marginale né accessoria, in cambio di una remunerazione ma sono destinatari di una formazione professionale, attuata in forma teorica oltre che pratica, cosicché la stessa prestazione di attività dagli stessi posta in essere ha finalità formativa.

Manca quindi nel caso in esame il sinallagma prestazione-retribuzione che caratterizza il lavoratore.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello va respinto.

La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3013/2021 del Tribunale di Milano.

Compensa le spese del grado.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'[art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002](#) e succ. mod.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 8 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2023.